



Deliberazione giunta regionale n. 419 del 27.9.2013

A.G.C. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore: 14 - Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali

Oggetto:

Disegno di legge riordino societa' polo sviluppo.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a. il Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario ad acta, ha predisposto il Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania (Piano di stabilizzazione di seguito), sottoponendolo al Ministero dell'economia e delle finanze che lo ha approvato con proprio decreto in data 20 marzo 2012;
- b. il Piano di stabilizzazione prevede, tra l'altro, (i) l'aggregazione dei soggetti partecipati in poli, uno dei quali pertiene lo sviluppo e un altro la ricerca e l'ICT, (ii) la realizzazione di una holding di partecipazioni, che opererebbe come capogruppo industriale, organizzata per divisioni; (iii) la realizzazione di una società per la gestione delle attività non strategiche;
- c. l'articolo 1, comma 135, della legge regionale 4/2011 promuove la costituzione di una società finanziaria regionale per azioni, con sede nel territorio regionale, che ha come oggetto sociale l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Campania, nonché operante a supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), alla quale possono anche essere trasferite, mediante operazioni straordinarie, società partecipate e aziende regionali;
- d. i successivi commi del medesimo articolo 1 della legge regionale 4/2011 dispongono circa il Piano industriale operativo della società finanziaria regionale e la relativa dotazione finanziaria;
- e. con delibera n. 723 del 10/12/2012 è stato approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione e operanti nel campo della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- f. con delibera n. 752 del 21/12/2012 (pubblicata sul BURC n. 16 del 18/03/2013) è stata, tra l'altro, attribuita ai Dipartimenti la competenza sulle società partecipate dalla Regione avute presenti le materie di rispettiva competenza e dato mandato a ciascun Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, di formulare una proposta di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di sua pertinenza, in armonia con le previsioni di cui al Piano di stabilizzazione finanziario della Regione Campania e in coerenza con le limitazioni normative nel tempo introdotte per tutelare la concorrenza e il mercato e con le recenti disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica, da sottoporre per la successiva adozione all'intesa con il Commissario ad acta ex articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Considerato che

- a. con delibera n. 201 del 21/06/2013 la Giunta ha assunto l'indirizzo di potenziare la funzione della società in house Sviluppo Campania spa, totalmente partecipata dalla Regione, quale società a supporto delle attività inerenti lo sviluppo del territorio regionale nel quadro della più complessiva riorganizzazione del polo delle società operanti nel settore delle attività produttive, in conformità con le indicazioni del Piano di stabilizzazione e delle leggi di settore;
- b. Sviluppo Campania ha quale oggetto sociale, tra l'altro, l'attuazione di piani, programmi, progetti e strumenti finalizzati a favorire, promuovere, e rafforzare la competitività e lo sviluppo del sistema territoriale regionale;
- c. Sviluppo Campania può altresì svolgere attività di servizio e supporto per la gestione delle partecipazioni societarie regionali, anche in situazione di crisi e di liquidazione, e per l'attuazione del Piano di stabilizzazione;
- d. Sviluppo Campania, per quanto sopra evidenziato, svolge attività strumentali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali in materia di sviluppo del territorio regionale;
- e. nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Campania assumono rilievo, per esigenze di sintesi, le operazioni di fusione, accorpamento e trasferimento di attività e rami aziendali attuabili per ambiti omogenei di attività;

- f. la citata delibera 201/2013 prevede il conferimento di EFI in liquidazione in Sviluppo Campania con mandato a procedere a successiva fusione per incorporazione;

Considerato altresì che

- a. nel complessivo disegno di riordino delle società partecipate operanti nel campo dello sviluppo economico e del sistema territoriale regionale si collocano, oltre a Sviluppo Campania ed EFI in liquidazione, le società partecipate dirette Cithes spa, Mostra d'Oltremare spa e ACN srl, Asse srl in liquidazione e Tess spa in liquidazione; come pure le attività e i rami d'azienda di società partecipate dalla Regione e pertinenti la materia dello sviluppo del sistema territoriale;
- b. il riordino delle società afferenti al cd. polo dello sviluppo si può realizzare con lo scioglimento di EFI in liquidazione in Sviluppo Campania mediante fusione per incorporazione; il conferimento o il trasferimento della partecipazione regionale in Cithes a favore di Sviluppo Campania previa acquisizione dell'intera partecipazione azionaria per il successivo scioglimento mediante fusione per incorporazione in Sviluppo Campania; il conferimento o il trasferimento in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni regionali in Mostra d'Oltremare spa e in ACN srl affinché provveda alla dismissione delle quote mediante le procedure di legge, fatto salvo il diritto degli altri soci di acquistare le quote dalla Regione prima del compimento dell'operazione; il conferimento o il trasferimento anche a titolo non oneroso in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni in Asse in liquidazione e Tess in liquidazione con mandato di procedere alla loro definitiva liquidazione;
- c. il riordino delle società in attuazione del Piano di stabilizzazione può avvenire anche mediante una società veicolo per la gestione di tutte le attività non strategiche in dismissione;
- d. per le finalità di riordino del portafoglio societario in attuazione del Piano di stabilizzazione e tenuto conto delle limitazioni di legge, Sviluppo Campania può acquisire da società partecipate dalla Regione attività o rami d'azienda strumentali e coerenti con i propri scopi sociali; a Sviluppo Campania possono essere altresì conferite o, comunque, trasferite le partecipazioni regionali minoritarie nelle società operanti in altri ambiti per la dismissione secondo legge;
- e. l'individuazione di eventuali ulteriori società a partecipazione regionale non minoritaria da conferire in Sviluppo Campania in tempi successivi per la realizzazione del Piano di stabilizzazione sia da assumere con successivi provvedimenti di Giunta regionale, d'intesa con il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria ex articolo 14, comma 22 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Considerato ancora che

- a. l'articolo 1, comma 11, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 ha autorizzato la fusione delle società regionali individuate dalla citata delibera n. 723/2012 e operanti nel campo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, disponendo che dall'operazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- b. l'operazione di fusione delle società di cui alla delibera n. 723/2012 non è allo stato realizzabile senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- c. l'azione di riordino di cui al Piano di stabilizzazione finanziaria è diretta a razionalizzare il quadro societario e ridurre il numero delle partecipazioni, da realizzare anche mediante accorpamenti funzionali e organizzazione su base divisionale;
- d. l'azione di riordino delle società e delle funzioni afferenti al polo ricerca e ICT, previsto dal Piano di stabilizzazione, può essere realizzata con lo scioglimento e la liquidazione delle società Campania Innovazione e Digit Campania; la predisposizione a cura degli organi amministrativi o della liquidazione di piani di liquidazione che prevedono il completamento delle attività in essere; l'attivazione di misure di sostegno per gli esuberanti conseguenti alla revisione della pianta organica definita in relazione al fabbisogno della liquidazione e nelle more della realizzazione del piano di riordino; la revoca di diritto dei contratti a tempo determinato, di collaborazione e di consulenza in essere non strettamente indispensabili al completamento delle attività in corso;

Considerato inoltre che

- a. l'equilibrio gestionale di Sviluppo Campania risente delle condizioni contrattuali relative al trattamento economico del personale preesistenti al passaggio della proprietà azionaria da Invitalia alla Regione Campania, per le quali la società ha avviato il confronto con i sindacati per conseguire le modifiche contrattuali e quindi una riduzione dei costi operativi; di una registrata carenza delle commesse rispetto alle previsioni;
- b. sono in corso le iniziative di risanamento gestionale tese al riequilibrio economico e all'attuazione di interventi strutturali mediante riduzione dei costi fissi e adeguamento del costo del personale, anche in relazione alla dimensione temporale del portafoglio commesse;
- c. le decisioni assunte con la delibera n. 201 del 21/06/2013 e gli indirizzi di cui alla presente deliberazione, tesi all'attuazione del Piano di stabilizzazione per quanto attiene al riordino delle società del polo dello sviluppo e della ricerca e ICT, richiedono che Sviluppo Campania sia dotata mezzi patrimoniali, finanziari e di liquidità adeguata al ruolo che è chiamata a svolgere;
- d. oltre al conferimento delle partecipazioni di EFI in liquidazione, occorre quindi provvedere alla ricapitalizzazione di Sviluppo Campania anche in relazione al ripianamento delle perdite maturate dalla gestione, di cui si riconosce la legittimità, prevedendo che l'intervento avvenga parte per spese correnti e parte per spese di investimento;
- e. la società possa essere destinataria del conferimento di beni immobili del patrimonio regionale in modo da rafforzare la capacità della società a sostenere eventuali operazioni straordinarie, anche a tutela dell'attività sociale e degli interessi della proprietà;
- f. occorre proporre al Consiglio regionale lo stanziamento di quanto necessario per la ricapitalizzazione e ne autorizzi la spesa;

Preso atto

- a. che con delibera n. 602 del 19/10/2012 la Giunta ha presentato un disegno di legge per la soppressione dell'Istituto di studi per lo Sviluppo economico di cui alla legge regionale n. 10/1983 a oggi non deliberato dal Consiglio regionale;

Ritenuto che

- a. il riordino delle società dei poli sviluppo e ricerca e ICT nei termini prospettati è suscettibile di incidere significativamente sulla razionalizzazione delle strutture, l'ottimizzazione dei risultati gestionali e l'abbattimento dei costi delle gestioni societarie;
- b. occorre pertanto proporre al Consiglio un disegno di legge in cui la società in house Sviluppo Campania è individuata quale società di riferimento per l'attuazione dell'articolo 1, comma 135, della legge regionale 4/2011; disponga quanto occorre per il riordino delle società partecipate pertinenti i poli sviluppo, ricerca e ICT nei termini sopra prospettati; disponga e autorizzi le risorse necessarie alla ricapitalizzazione della società anche in relazione al ripianamento delle perdite maturate dalla gestione e al conferimento di beni per il rafforzamento patrimoniale;
- c. con il medesimo disegno di legge debba essere nuovamente proposta al Consiglio regionale la soppressione dell'Istituto di studi per lo Sviluppo economico (ISVE) di cui alla legge regionale n. 10/1983 e successive modifiche e integrazioni, già sottoposta alle valutazioni del legislatore regionale con DGR 602/2012;
- d. eventuali successivi atti di Giunta pertinenti l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente delibera e del disegno di legge allegato, siano adottati d'intesa con il Commissario ad acta ex articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, incaricato di attuare il Piano di stabilizzazione finanziaria relativamente alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

Visto

- a. l'articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b. il Piano di stabilizzazione della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012;
- c. l'articolo 26, comma 4, lettera h) dello Statuto della Regione Campania;

- d. l'articolo 47, comma 1, lettera f) dello Statuto della Regione Campania;
- e. l'articolo 51, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania;
- f. l'articolo 1, comma 135 e seguenti, della legge regionale 4/2011;
- g. la DGR 602/2012;
- h. la DGR 751/2012;
- i. la DGR 201/2013;
- j. il parere reso dall'Ufficio legislativo del Presidente;
- k. il parere reso dall'Ufficio VIII del Gabinetto;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono di seguito trascritte:

1. è approvata la proposta di disegno di legge recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e ICT”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che eventuale successivi atti di Giunta pertinenti l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente delibera e del disegno di legge allegato, siano adottati d'intesa con il Commissario ad acta ex articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, incaricato di attuare il Piano di stabilizzazione finanziaria relativamente alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
3. la presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per il seguito di competenza, al Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico, al Dipartimento della Ricerca e al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali anche per il successivo invio alle rispettive Direzioni generali interessate per l'attuazione, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale dell'AGC 01 per la pubblicazione sul BURC, nonché al Commissario ad acta ex articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, incaricato di attuare il piano di stabilizzazione finanziaria relativamente alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo e del ricerca e ICT**Art. 1**
Oggetto

1. Ai fini del riordino delle partecipazioni societarie della Regione afferenti il Polo dello sviluppo e della ricerca e innovazione, in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito: Piano di stabilizzazione), la società regionale Sviluppo Campania, individuata quale società finanziaria per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 135 e seguenti della legge regionale 15 marzo 2011, n.4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2011), svolge le funzioni concernenti la materia dello sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, nonché quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di comunicazione, ricerca e innovazione tecnologia, ivi compresa quella attinente il sistema informativo e informatico, adottando le conseguenti modifiche del proprio statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 90 dall'entrata in vigore della presente legge la società di cui al comma 1, sulla base delle priorità, degli obiettivi e delle linee generali di indirizzo approvati dalla Giunta, predispone un piano industriale triennale per la gestione in relazione alle commesse, alle attività statutarie di servizio e supporto alla gestione delle partecipazioni regionali e all'attuazione del Piano di stabilizzazione, nonché alle attività di assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi nelle materie di cui al comma 1, e lo sottopone all'approvazione dei Dipartimenti competenti della Giunta per il controllo analogo.

3. Il piano di cui al comma 2 presenta le condizioni per il mantenimento della sostenibilità economica e finanziaria nel triennio, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane, inclusi l'adeguamento delle condizioni contrattuali e l'attivazione delle misure conseguenti alla definizione della pianta organica del personale.

4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della Regione Campania, si procede alle seguenti operazioni:

- a) fusione per incorporazione di EFI in liquidazione in Sviluppo Campania;
- b) conferimento o trasferimento della partecipazione regionale in Cithef a favore di Sviluppo Campania previa acquisizione dell'intera partecipazione azionaria, per lo scioglimento mediante la successiva fusione per incorporazione nella stessa;
- c) conferimento o trasferimento in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni regionali in Mostra d'Oltremare spa e in ACN srl affinché provveda alla dismissione delle quote mediante le procedure di legge, è fatta salva la facoltà degli altri soci di acquistare a titolo oneroso le quote della Regione prima del conferimento o, comunque, del loro trasferimento a Sviluppo Campania;
- d) conferimento o trasferimento anche non oneroso in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni in Asse in liquidazione e Tess in liquidazione con mandato di procedere alla loro definitiva liquidazione;
- e) conferimento o trasferimento anche non oneroso in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni nelle società Campania Innovazione e Digit Campania, con mandato di procedere alla loro definitiva liquidazione ;

5. Le attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 4, si attuano tramite la costituzione di una società veicolo, la cui partecipazione è attribuita a titolo non oneroso alla società di cui al comma 1, per l'adozione delle misure maggiormente idonee per accelerare le liquidazioni, anche mediante dismissione, nonché degli atti consequenziali in attuazione del Piano di Stabilizzazione. La società veicolo assicura che gli organi amministrativi o della liquidazione delle società di cui alle lettere d) ed e) del comma 4, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, elaborino i rispettivi piani di liquidazione e completino le attività in essere, in applicazione di quanto disposto dal successivo articolo 4.

6. Gli organi amministrativi o della liquidazione delle società di cui alla lettera e) del comma 4 attivano le misure di sostegno previste per gli esuberi conseguenti alla revisione della pianta organica definita in relazione al fabbisogno della liquidazione e procedono alla revoca dei contratti a tempo determinato, di collaborazione e di consulenza in essere non strettamente indispensabili al completamento delle attività in corso.

7. Alla società di cui al comma 5, sono inoltre conferite o, comunque, trasferite le partecipazioni regionali

minoritarie nelle società operanti in altri ambiti per la dismissione secondo legge.

8. Per le finalità di riordino e accorpamento di cui al Piano di stabilizzazione, la società Sviluppo Campania può acquisire da società partecipate dalla Regione attività o rami d'azienda strumentali e coerenti con i propri scopi finalità sociali.

9. L'individuazione di eventuali ulteriori società a partecipazione non minoritaria da conferire o, comunque, trasferire in Sviluppo Campania in tempi successivi, previo adeguamento del bilancio previsionale, anche ai fini di eventuale dismissione in attuazione del Piano di stabilizzazione, è demandata alla Giunta regionale d'intesa con il Commissario ad acta per l'attuazione del citato Piano.

10. Per assistere e supportare l'azione di riordino in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria, Sviluppo Campania può distaccare proprio personale presso le società partecipate dalla Regione e presso quelle a essa conferite o trasferite. Il distacco avviene senza oneri aggiuntivi oltre il trattamento in godimento.

11. Nella costituzione degli organi sociali delle società conferite Sviluppo Campania può nominare, nel rispetto dei limiti di legge, proprio personale presso la singola partecipata senza oneri aggiuntivi oltre il trattamento in godimento, e nei soli casi di incarico di liquidatore anche mediante distacco.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. La società di cui all'articolo 1, comma 1, è destinataria dei conferimenti di cui all'articolo 1 e di un intervento di ricapitalizzazione nella misura di 1.000.000 euro anche per il ripianamento delle perdite maturate dalla gestione di cui con la presente legge si riconosce la legittimità. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede utilizzando 338.857 euro per spese correnti mediante riduzione della dotazione finanziaria della Missione 20 - Programma 01 e corrispondente incremento della Missione 01- Programma 03, nonché 661.143 euro per spese di investimento mediante riduzione della dotazione finanziaria della Missione 20 - Programma 01 e corrispondente incremento della Missione 01 - Programma 03.

2. La società di cui all'articolo 1, comma 1, è altresì destinataria del conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile regionale in misura non inferiore a € 5.000.000,00.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere in parte finalizzate a sostegno di operazioni straordinarie che la medesima società ritenga necessarie a tutela dell'attività sociale e degli interessi della proprietà.

Art. 3

Soppressione Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE)

1. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della spesa dell'amministrazione regionale e ai fini del contenimento degli oneri per enti e organismi regionali, l'Ente regionale ISVE di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca), è soppresso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione dell'ente, il Presidente della Giunta regionale nomina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un Commissario liquidatore che termina il proprio operato entro centottanta giorni dall'insediamento.

3. La Giunta regionale, sulla base di apposita relazione del Commissario liquidatore, definisce i criteri e gli indirizzi volti alla definizione delle modalità di successione o di estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente con particolare riferimento alla destinazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, ivi compresa la eventuale alienazione dei beni ai fini del ripiano delle passività, nonché al collocamento del personale anche presso enti, società ed organismi regionali.

4. Il Commissario liquidatore provvede:

- a) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti;
- b) alla ricognizione del personale alle dipendenze dell'ente;
- c) all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente;
- d) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
- e) all'adozione degli atti in esecuzione dei criteri e degli indirizzi previsti dal comma 3 ai fini della definizione di ogni rapporto giuridico nella titolarità dell'Ente soppresso nonché allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla soppressione.

5. Il Commissario liquidatore si avvale delle strutture tecniche del soppresso ente regionale ISVE secondo le funzioni e gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data sono risolti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazione, anche a progetto e in qualsiasi forma costituiti, stipulati con il soppresso ente regionale ISVE.

6. Le risorse economiche appostate per il funzionamento dell'Istituto nella UPB 6.23.57 dalla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sono destinate alla gestione liquidatoria. Con la legge di bilancio per l'anno 2013 sono definite le risorse economiche per le attività liquidatorie.

Art. 4 **Prosecuzione attività**

1. E' consentita la prosecuzione, a conclusione o sino alla loro cessione a seguito di acquisizione o trasferimento, delle attività in essere presso le società trasferite e quelle poste in liquidazione in attuazione delle misure previste dal Piano di stabilizzazione.

2. Il conferimento o, comunque, il trasferimento della partecipazione societaria ad altra società regionale in house, la cessione o il trasferimento di attività ad altra società regionale in house o lo stato di liquidazione, disposti in attuazione del Piano di stabilizzazione, di società, beneficiarie di contributi regionali o di altre erogazioni regionali, comunque denominate, anche contrattualizzate mediante convenzioni, successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), non sono di per sé causa di risoluzione contrattuale né di decadenza o di perdita dei benefici ottenuti.

Art. 5 **Abrogazioni**

1. La legge regionale del 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca), e tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con l'art. 3, sono abrogate

2. Il comma 11, articolo 1, della legge regionale del 6 maggio 2013, n. 5 (Legge finanziaria regionale 2013) è abrogato.

Art. 6 **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania..

Relazione illustrativa al disegno di legge “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e ICT”

La Giunta propone alle deliberazioni del Consiglio il disegno di legge denominato “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e ICT”. Il disegno di legge è finalizzato a dare attuazione agli indirizzi di cui al Piano di stabilizzazione finanziaria per la Regione Campania approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio decreto nel marzo 2012 e che prevede, tra l'altro, il Piano di stabilizzazione prevede, tra l'altro, (i) l'aggregazione dei soggetti partecipati in poli, uno dei quali pertiene lo sviluppo e un altro la ricerca e l'ICT, (ii) la realizzazione di una holding di partecipazioni, che opererebbe come capogruppo industriale, organizzata per divisioni; (iii) la realizzazione di una società per la gestione delle attività non strategiche. Esso persegue finalità di semplificazione e riordino delle partecipazioni societarie regionali ed è teso a conseguire il contenimento della spesa pubblica mediante operazioni societarie di conferimento e trasferimento e successive operazioni di accorpamento e dismissioni.

Il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge - individua la società regionale Sviluppo Campania quale società finanziaria per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 135 e seguenti della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2011) – dispone circa le attività e il raggio di azione della società in house Sviluppo Campania.

I commi 2 e 3 forniscono indirizzi sui contenuti del Piano industriale, il suo aggiornamento e l'approvazione. Il comma 4 esplicita le società coinvolte nel riordino afferenti il polo dello sviluppo, ricerca e ICT e le modalità e le operazioni mediante le quali esso si realizza. Si individua una diversa modalità di riordino delle società e delle funzioni del polo ricerca e ICT rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, relativamente alla fusione delle società regionali individuate dalla delibera n. 723/2012 e operanti nel campo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. La proposta tiene conto che, diversamente da quanto stabilito nella citata legge, l'operazione di fusione come prospettata nella finanziaria non è attuabile senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 5 prevede, in attuazione del Piano di stabilizzazione, la costituzione di una società la cui partecipazione è conferita a titolo non oneroso a Sviluppo Campania. La società veicolo conterrà le società in liquidazione e assicurerà la predisposizione di piani di liquidazione e il completamento delle attività in essere.

Il comma 6 prevede l'attivazione di misure di sostegno per gli esuberi conseguenti alla revisione delle piante organiche.

Il comma 7 dispone il trasferimento alla società veicolo per la dismissione delle partecipazioni minoritarie.

Il comma 8 contempla la possibilità per Sviluppo Campania di acquisire da acquisire attività o rami di azienda strumentali e coerenti con i propri scopi sociali.

Il comma 9 prevede che successive operazioni sulle partecipazioni non minoritarie saranno disposte dalla Giunta d'intesa con il Commissario ad acta.

Il comma 10 e 11 disciplinano la possibilità per Sviluppo Campania di utilizzare proprio personale presso altre società del perimetro regionale, senza oneri aggiuntivi al trattamento in godimento, per assistere, supportare e attuare il Piano di stabilizzazione.

L'articolo 2 dispone e autorizza le risorse necessarie per porre, in termini finanziari e di liquidità, la società in house Sviluppo Campania in condizioni di assumere il ruolo di soggetto di riferimento per le politiche dello sviluppo economico del sistema territoriale regionale, di strumento operativo per la gestione delle partecipazioni societarie regionali, anche in situazione di crisi e di liquidazione, finalizzata all'attuazione del Piano di stabilizzazione.

A tal fine si dispone che, oltre al conferimento di EFI in liquidazione per la successiva fusione per incorporazione, la società è destinataria di un intervento di ricapitalizzazione nella misura e con le modalità riportate nell'articolo; data la concomitante finalità di ripianamento delle perdite maturate dalla gestione societaria e ricostituzione al minimo, nella misura complessiva di 338.857, la proposta distingue la copertura del fabbisogno in conto spesa corrente e in conto spesa capitale. Agli oneri di cui all'articolo si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 01 (Fondo di riserva).

Il medesimo articolo, per finalità di rafforzamento patrimoniale, prevede altresì che la società sia destinataria

di un conferimento di beni immobiliari regionali in misura non inferiore 5 milioni di euro. Nonché la possibilità di finalizzare parte delle risorse a sostegno di operazioni straordinarie.

L'articolo 3 propone la soppressione dell'Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) e dispone per la nomina, a cura del Presidente della Giunta, di un Commissario liquidatore, nonché per le specifiche attività demandate a tale figura di liquidatore.

L'articolo 4 consente che le attività in essere presso le società conferite o trasferite e quelle poste in liquidazione non subiscano sospensioni o interruzioni a seguito di operazioni societarie disposte in attuazione delle misure previste dal Piano di stabilizzazione e, soprattutto, prevede che le operazioni societarie citate nell'articolo non sono causa di risoluzione contrattuale né di decadenza o di perdita dei benefici ottenuti. Ciò per evitare che il percorso di attuazione del Piano di stabilizzazione possa determinare danno in capo alle società coinvolte e aggravare le complessive situazioni finanziarie e di liquidità.

L'articolo 5 provvede alle abrogazioni delle leggi conseguenti alla soppressione dell'ISVE e alla diversa modalità di realizzazione di riordino delle società del polo ricerca e ICT.

L'articolo 6 dispone l'urgenza della legge e la sua entrata in vigore in relazione alla data della pubblicazione sul BURC.